

VIA NIZZA 53 - 00198 ROMA

TEL. +39 06 44170620 - FAX +39 06 44170638 - eMail anas@anas.it

Prot. 348 10/03/2025

Oggetto: Anagrafe suine (Sistema I&R) – Allineamento e certificazione in BDN della detenzione di insiemi di suini

Allevatori Soci

e p.c.

Associazione Regionali Allevatori

Loro sedi

Con la precedente nota prot. 216 del 20 febbraio u.s. avevamo informato sul processo avviato dal Ministero della Salute per semplificare e superare alcune rigidità del sistema Vetinfo riguardante il rilascio del DDA (ex mod.4) e la registrazione dell'identificazione dei suini e delle movimentazioni, ai sensi del decreto 7 marzo 20023.

Il 6 marzo scorso il Ministero della Salute (cfr. nota allegata) ha dato seguito agli impegni assunti ed ha comunicato l'implementazione delle nuove funzionalità per l'allineamento e la certificazione in BDN dell'effettiva detenzione di insiemi di suini e la rettifica del precedente dispositivo DGSA 30173 del 30/12/2024.

Certificazione consistenza "una tantum"

La certificazione dei suini presenti in allevamento, operazione necessaria per semplificare la gestione degli "insiemi", si potrà fare a partire dal 17 marzo e fino al 31 dicembre 2025.

Gli allevatori devono registrare in BDN il numero dei suini presenti ad una determinata data e costituire gli "insiemi" degli animali identificati con il codice aziendale dello stabilimento di nascita, sono esclusi i riproduttori degli allevamenti semibradi identificati singolarmente.

In particolare, per quanto riguarda scrofe e verri si dovrà registrare il numero dei capi presenti alla data della "certificazione" per codice stabilimento di nascita senza indicazione del mese di nascita o del DDA di eventuale ingresso in allevamento; per gli altri suini si dovrà registrare il numero dei capi presenti alla data della "certificazione" per codice stabilimento di nascita e mese di nascita.

Effettuata la certificazione, i dati dell'allevamento saranno considerati allineati e costituiranno la base per le successive registrazioni: movimentazioni di uscita, morti, destinazione alla riproduzione (verri e/o scrofe), ecc..

In ogni caso, al 31 dicembre 2025 saranno considerati allineati i dati BDN anche per gli operatori di allevamenti con non hanno registrato la certificazione.

In Vetinfo sono disponibili le istruzioni per le attività di certificazione e gestione degli insiemi.

Obblighi di identificazione e registrazione dei capi

Gli operatori dovranno rispettare gli obblighi di identificazione dei capi (entro i 70 giorni dalla nascita e in ogni caso prima di lasciare lo stabilimento di nascita) e di registrazione degli eventi come previsto dal D. Lgs. 134/2022 e dal DM 07/03/2023: registrando in BDN le nascite entro 7 giorni dall'identificazione, le morti e le movimentazioni in ingresso e in uscita entro 7 giorni dall'evento.

I suini nati nello stesso mese entro allevamento costituiranno un unico insieme e le partite di suini introdotte costituiranno un unico insieme per codice di stabilimento di nascita e mese di nascita.

Le femmine e i maschi nati in allevamento che diventano scrofe e verri saranno aggiunte al numero dell'unico insieme scrofe o verri, scaricando non prima dell'ottavo mese di età dall'insieme del mese di nascita di appartenenza.

Documento di accompagnamento

Anche nel periodo di allineamento e certificazione, il DDA deve riportare l'elenco dei codici identificativi (codici aziendali degli stabilimenti di nascita) degli animali movimentati. Il sistema permetterà l'individuazione dell'insieme a cui appartengono i suini da movimentare.

Censimento

Dal 01.01.2026, gli operatori di suini non sono più tenuti alla registrazione in BDN dei censimenti annuali.

Sanzioni

Fino al 31 dicembre 2025, le registrazioni degli insiemi, che devono comunque essere effettuate dall'operatore, non generano ritardi e non sono oggetto di misure correttive e di sanzioni.

Si precisa però che in caso di violazione dei termini e delle modalità stabilite dal d.lgs. 134/22 e dal DM 7.03.2023 sugli obblighi di identificazione dei capi e di registrazione degli eventi si applicano le misure correttive e le sanzioni previste dalla normativa.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE Dr. Maurizio Gallo

All. cit.













DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA (ONE HEALTH) E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI

DIREZIONE GENERALE DELLA SALUTE ANIMALE Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Registro – Classif: 1.5.i.q.1/2025/2

Allegati: 2

Alle Regioni e Province Autonome Servizi veterinari di: - sanità animale - igiene degli alimenti di origine animale igiene allevamenti e produzioni zootecniche

Al Coordinamento interregionale dei servizi veterinari

michele.brichese@regione.veneto.it laura.favero@regione.veneto.it

Associazioni di categoria (allegato 2)

e p.c. Agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali

> Al CSN c/o IZS Abruzzo e Molise <u>protocollo@pec.izs.it</u> <u>csn@izs.it</u>

> > Al Ministero dell'Interno

Dipartimento della Pubblica Sicurezza Servizio Affari Generali di Sanità DIPPS017.0100@PECPS.INTERNO.IT

All'Ispettorato Generale della Sanità militare

stamadifesa@postacert.difesa.it veterinaria@igesan.difesa.it

Al Comando Carabinieri per la tutela della salute

(NAS-Roma)

Al MASAF - Direzione generale sviluppo rurale DISR 7 – Valorizzazione biodiversità animale cosvir7@pec.politicheagricole.gov.it

DGSA - Uffici 3, 4, 6 e 8

DGISAN - Uffici 2 e 8

OGGETTO: Sistema I&R dei suini, degli ovini e dei caprini -Rettifica del dispositivo dirigenziale DGSA 30173 del 30/12/2024 inerente all'allineamento ed alla certificazione BDN dell'effettiva detenzione di insiemi delle specie suina, ovina e caprina

Si trasmette in allegato 1 il dispositivo in oggetto. Esso rettifica e sostituisce il documento trasmesso con nota DGSA 30173 del 30/12/2024

Si evidenzia che:

- Come comunicato dal CSN, il periodo di "allineamento e certificazione" inizia per suini il 17 marzo e per gli ovini ed i caprini il 07 aprile 2025.
- Il *termine* del periodo è stato prorogato al *31.12.2025* per consentire al maggior numero di operatori di usufruire delle possibilità di allineamento messe a disposizione dalla DGSA e dal CSN. A tal fine, si raccomanda la massima diffusione della presente comunicazione.
- Gli insiemi riguardano solo gli animali identificati con il codice aziendale dello stabilimento di nascita che deve essere sempre chiaramente leggibile sui mezzi identificativi apposti agli animali con le modalità riportate nel DM 07.03.2023. Sono esclusi dalla gestione per insiemi gli animali identificati singolarmente.
- Le linee guida e le istruzioni per le attività di certificazione e la gestione degli insiemi. sono disponibili in vetinfo.
- Tutti gli enti in indirizzo sono invitati ad effettuare al più presto idonee attività formative ed informative, attività che potranno anche essere inserite nei programmi di cui al DM 06 settembre 2023, inerente alla formazione obbligatoria degli operatori in materia di sanità animale. Si evidenzia che la formazione capillare degli operatori è fondamentale per renderli consapevoli del fatto che:
 - l'allineamento e la certificazione sono una grandissima opportunità per attestare il c.d. "punto zero" delle consistenze ed usufruire di modalità semplificate di gestione degli insiemi, modalità rese disponibili per ogni singolo allevamento in BDN solo dopo la conferma della certificazione;
 - o sono essi i responsabili dei dati che dichiarano in BDN (art. 7, comma 2, del d.lgs. 134/22) con la necessità di un conteggio accurato dei capi prima di confermare la certificazione per ogni allevamento. Infatti, quanto più è accurato tale conteggio, maggiori saranno i benefici nella gestione degli insiemi successiva alla certificazione;
 - o al 31 dicembre 2025 sono considerati allineati i dati BDN anche per gli operatori di allevamenti che non hanno registrato la certificazione (c. d. certificazione d'ufficio o implicita). Non vi è un sanzionatorio per chi non effettua le certificazioni, ma l'operatore che non fa la certificazione è di fatto svantaggiato perché non ha utilizzato strumenti a lui favorevoli.
- Anche nel corso del periodo di allineamento e certificazione, gli operatori devono rispettare i termini e le modalità stabilite dal d.lgs. 134/22 e dal DM 7.03.2023 inerenti agli obblighi di identificazione dei capi (con codici identificativi chiaramente leggibili) e di registrazione degli eventi, in particolare delle movimentazioni. In caso di violazioni alla normativa vigente, ad esclusione di quelle inerenti agli insiemi, anche nel periodo di allineamento e certificazione si applicano le misure correttive e le sanzioni previste dalla normativa vigente. Al fine di documentare le esclusioni previste dal presente dispositivo, l'Autorità competente inserisce i riferimenti ad esso nelle relazioni dei controlli ufficiali effettuati negli allevamenti di suini, ovini e caprini fino al 31 dicembre 2025. Si ricorda che per relazione/verbale di controllo si intende il documento di cui al cap. 8, punto 4, del DM 07.03.23; all' art 4, comma 5, del d.lgs. 27/21; alla nota DGSAF 31827 del 15/12/2023 (inerente alle procedure di controllo in allevamento).
- Anche nel corso del periodo di allineamento e certificazione, gli operatori devono chiaramente riportare nel Documento di accompagnamento (DDA) di cui all'art. 8, comma 7, del d.lgs.

- 134/22 l'elenco dei codici identificativi (codici aziendali degli stabilimenti di nascita) degli animali movimentati per garantirne la tracciabilità e la rintracciabilità, con la possibilità di verifica di corrispondenza tra i codici presenti sugli animali e relativo DDA.
- Dopo la certificazione, l'operatore può rettificare eventuali incongruenze nella gestione degli insiemi con i normali strumenti disponibili in BDN per la registrazione degli ingressi e delle uscite.

Nel raccomandare la massima diffusione ed applicazione del presente documento, si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE Dott. Giovanni Filippini

> Giovanni Filippini 06.03.2025 14:25:02 GMT+01:00

Direttore dell'Ufficio: dottor Marco Ianniello Referente del procedimento: dottoressa Anna Sorgente



DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA (ONE HEALTH), E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI DIREZIONE GENERALE DELLA SALUTE ANIMALE

<u>PROCEDURE PER L'ALLINEAMENTO E LA CERTIFICAZIONE IN BDN</u> DELL'EFFETTIVA DETENZIONE DI INSIEMI DI SUINI, DI OVINI E DI CAPRINI

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, (di seguito d.lgs.134/22), in particolare:

- l'articolo 2, comma 1, che definisce alla lettera s) l'insieme di animali e alla lettera t) gli eventi riguardanti tale insieme;
- l'articolo 9, commi 5 e 10, che prevedono l'identificazione per insiemi e la registrazione degli eventi che li riguardano con le modalità indicate nel manuale operativo per la gestione e il funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (*sistema I&R*);
- l'articolo 4, comma 1, lettera a) che indica l'operatore responsabile dell'adempimento di determinati obblighi, tra cui quelli di cui all'articolo 9, commi 5 e 10;
- gli artt. 15, 17, 18 e 19, che prevedono misure correttive e sanzioni in caso di inosservanza alle modalità di identificazione e di registrazione degli animali.

Visto il Decreto 7 marzo 2023, pubblicato in G.U. n.113 del 16 maggio 2023, recante il manuale operativo I&R, in particolare l'allegato 1, capitolo 3.3.2, punti 3 a) e 5, oltre che il capitolo 3.3.4, punti 4 e 5, inerenti agli insiemi di ovini, caprini e suini;

Considerato che l'operatività del sistema I&R, in conformità al d.lgs. 134/22 e suo manuale operativo, è assicurata da tutti i responsabili del sistema stesso attraverso la Banca Dati Nazionale (BDN) di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del medesimo d.lgs. 134/22;

Considerata l'esigenza di ottimizzare l'applicazione del sistema I&R degli animali detenuti delle specie suina, ovina e caprina;

Considerato che ai fini dell'effettiva piena operatività della BDN, occorre dare la possibilità all'operatore di allineare i dati BDN con l'effettiva consistenza degli insiemi e dei capi detenuti, rendendo disponibili le informazioni inerenti alle funzionalità necessarie a tale allineamento;

Visto il resoconto delle riunioni tenutesi il 09 dicembre 2024 e il 19 febbraio 2025 tra DGSA, CSN, rappresentanti dei Servizi veterinari territoriali e delle Associazioni dei settori suino, ovino e caprino, in cui sono state condivisi i contenuti del presente dispositivo;

DISPONE

Art. 1

Allineamento e certificazione BDN degli insiemi e dei capi detenuti

- 1. L'operatore di allevamenti di suini, ovini e caprini, entro il 31 dicembre 2025, deve verificare e aggiornare i dati registrati in BDN per la propria attività inerenti agli insiemi e ai capi effettivamente detenuti.
- 2. La data di avvio del periodo di allineamento e certificazione è pubblicata dal CSN sulla pagina di accesso del portale internet vetinfo.
- 3. A conclusione dell'attività di allineamento, l'operatore registra in BDN l'autocertificazione della piena rispondenza tra insiemi e capi detenuti nel suo allevamento a tale data e quanto riportato nel registro BDN, di cui all'art. 9, comma 10, del d.lgs. 134/22.
- 4. Al 31 dicembre 2025 sono considerati allineati i dati BDN inerenti agli insiemi di ovini, caprini e suini anche per gli operatori di allevamenti che non hanno registrato l'autocertificazione di cui al comma 3.
- 5. L'allineamento di cui al comma 1 riguarda ogni allevamento in cui sono detenuti suini, ovini e caprini e può essere eseguita direttamente dall'operatore o dal suo delegato, di cui al cap. 1.1 del DM 07.03.2023.

Art. 2

Monitoraggio dell'attività di certificazione in BDN degli insiemi e dei capi detenuti

1. La DGSA monitora l'andamento dell'attività di certificazione della consistenza degli insiemi e dei capi in BDN e predispone eventuali azioni integrative ritenute idonee a favorire le certificazioni previste dal presente dispositivo.

Art. 3

Disposizioni di attuazione transitorie e finali

- 1. Fino al 31 dicembre 2025, le registrazioni degli insiemi, anche se devono comunque essere effettuate dall'operatore, non generano ritardi e non sono oggetto di misure correttive e di sanzioni previste dalla normativa vigente.
- 2. Durante il periodo di allineamento e certificazione, gli operatori devono rispettare i termini e le modalità stabilite dal d.lgs. 134/22 e dal DM 7.03.2023 inerenti agli obblighi di identificazione dei capi e di registrazione degli eventi. In caso di violazioni alla normativa vigente, ad esclusione di quelle inerenti agli insiemi, anche nel periodo di allineamento e certificazione si applicano le misure correttive e le sanzioni previste dalla normativa vigente.
- 3. Le istruzioni per la gestione degli insiemi e per le attività di allineamento e certificazione sono pubblicate sul portale vetinfo.
- 4. Dal 01.01.2026, gli operatori di suini, di ovini e di caprini non sono più tenuti alla registrazione in BDN dei censimenti annuali.

IL DIRETTORE GENERALE Dott. Giovanni Filippini